

SALVATORE MAZZAMUTO

Trattato del Diritto Privato

Volume II

La famiglia, le successioni, le donazioni

Tomo II

Achille Antonio Carrabba
Giuseppe Werther Romagno

Le successioni

Parte I

Fenomeno successorio
Successioni necessarie e legittime



G. Giappichelli Editore

SEZIONE I
IL FENOMENO SUCCESSORIO

Achille Antonio Carrabba

CAPITOLO I

SUCCESSIONE, SITUAZIONI, RAPPORTI

SOMMARIO: 1. Definizione delle vicende e delle esigenze. – 2. Concetti e fondamenti. – 3. Diritto ereditario, autonomia ed eteronomia.

1. *Definizione delle vicende e delle esigenze*

Sin dai tempi più remoti è stata avvertita l'esigenza di dare continuità a determinate posizioni. Nell'antico diritto romano era sentita la necessità di assicurare persistenza a quanto facesse riferimento al *pater familias*¹, prima che per una diretta regolamentazione, per il radicamento nella coscienza sociale di una condizione, peraltro dovuta e irrinunciabile, del "*suus*"².

Tutt'oggi alla base della successione, in specie di quella c.d. *mortis causa*³, sono rinvenibili interessi, non solo individuali⁴, sollecitati in particolare da aspetti, non esclusivamente economici, che potrebbero, se diversamente gestiti, finire per far conseguire all'estinzione del soggetto esternalità negative, tan-

¹V. B. ALBANESE, *La successione ereditaria in diritto romano antico*, Palermo, 1949; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, Milano, 1960, 155 ss.

²O. DILIBERTO, voce *Successione legittima*, a) *Diritto romano*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1299 s.

³Sull'argomento per una prima informazione v. G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, sub Artt. 456-535, in *Comm. teorico pratico al cod. civ. de Martino*, Roma, 1973, LIV ss.

⁴Tra gli altri cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1981, 94; A. FALZEA, *Relazione introduttiva*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia*, a cura di S. DELLE MONACHE, Padova, 2007, 7; G. BONILINI, *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 31 s.

to da indurre a richiamare i concetti di ordine pubblico⁵ e di ordine pubblico economico⁶.

V'è da salvaguardare la stabilità delle ragioni proprietarie e delle ragioni di credito⁷ e con esse la continuità e la certezza delle situazioni e dei rapporti in un quadro che potrebbe essere supportato dal favore per determinate posizioni e/o per lo svolgimento di attività e/o per la liquidazione del patrimonio in quanto strumentali a utilità generali.

V'è da evitare di fomentare il disordine sociale, che potrebbe scaturire, a séguito del venir meno del soggetto titolare del diritto, precisamente titolare di diritti reali per loro natura (di regola) non legati a una individualità, dal rendere possibile l'apprensione di beni da parte di chiunque⁸.

Essendo di norma inopportuno legare la rilevabilità della sussistenza del diritto a una specifica persona⁹, in mancanza di un valido supporto ovvero di un interesse relativo a determinate particolarità, che potrebbero indurre ragionevolmente a una conformazione della situazione e a un suo esaurimento legato alla estinzione del soggetto titolare della stessa¹⁰, già nel sociale, si manifesta l'esigenza di garantire un assetto a quelle vicende che non sono consustanziali al singolo¹¹.

La considerazione non deve intendersi limitata a elementi connotati da realtà. Pure per i rapporti, quindi non esclusivamente nella direzione soggetto-bene, ma altresì nella direzione soggetto-soggetto, per quanto in tale ultima evenienza la rilevanza della individualità rispetto alla dovuta prestazione potrebbe essere più ampia¹², vi sarà, in assenza di connotazioni tali da legare la sussistenza dei rapporti medesimi alla presenza di uno specifico soggetto, la necessità di dare continuità alla vicenda, in alcuni casi in presen-

⁵ V. M. ALLARA, *La successione familiare suppletiva*, Torino, 1954, 91; e, più di recente, M. CALOGERO, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Milano, 2006, 4.

⁶ R. CALVO, *Nozioni preliminari*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, a cura di R. CALVO-G. PERLINGIERI, Napoli, 2013, 4.

⁷ L. COVIELLO, *Successione legittima e necessaria*, Milano, 1937, 5; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte Parte generale*, Napoli, 1980, 60.

⁸ V. A. CICU, *Successioni per causa di morte Parte generale Delazione e acquisto dell'eredità Divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 1961, 3 ss.

⁹ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Ristampe della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino*, Napoli, 1994, 33.

¹⁰ Si pensi ai diritti di uso e di abitazione.

¹¹ BONILINI, *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, cit., 4 s.

¹² Ad esempio v. artt. 1722, n. 4, e 2232 c.c.

za di una persistente volontà della controparte¹³, e ciò a volte pure in fase di formazione dei rapporti stessi¹⁴.

In astratto l'ordinamento, inteso come *lex* statale, potrebbe prevedere che con il venir meno della persona debba porsi fine a tutti i legami alla stessa facenti capo e così a ogni situazione di titolarità alla medesima persona riferibile¹⁵ o, ancor più, potrebbe con il venir meno della persona proporre una redistribuzione di utilità in favore della collettività, sia direttamente, sia attraverso formazioni sociali, come quelle operative nel terzo settore. Al riguardo, tuttavia, non può non prendersi atto che soluzioni di tal fatta paiono non rintracciabili sul piano della concreta esperienza¹⁶ e che esse sembrano comunque estranee non solo alla legge che è tra le persone ma anche al diritto che è dentro le persone.

Il collegamento, peraltro evidente, è con istituti di lunga tradizione e al contempo espressione soprattutto, oltre che di regolamentazione positiva e di scelte politiche, del sostrato della Società, considerata la loro presenza, se pur con carature, pesi e ampiezze diversi, in paesi con sistemi di governo sostanzialmente differenti; è con istituti che formano la spina dorsale della disciplina privatistica.

Seguendo il percorso codicistico è possibile segnalare, a campione, le interazioni con la comunità familiare, quale prototipo di unione, e con la proprietà, quale esempio paradigmatico di situazione giuridica soggettiva, e, strettamente congiunti a siffatte interazioni, i conseguenti possibili elementi sovraordinati¹⁷.

Soprattutto se del succedere si dovesse apprezzare una lettura lata, ci si accorgerebbe che la vicenda oggetto di attenzione si pone in relazione con i traffici giuridici, la loro dinamicità e la circolazione di entità di varia natura, con evidenti riflessi superindividuali sul piano economico; che essa è incardinata a un valore fondante dell'ordinamento ovvero alla libertà, a un elemento proprio della persona e per questo assolutamente prioritario e del quale vi è ampia traccia in materie come quella testamentaria, elemento che si esprime – anche – attraverso l'esercizio della proprietà – magari – acquisi-

¹³ V. artt. 1614, 1627, 1674, 1811 e 2284 c.c.

¹⁴ V. art. 1330 c.c. Sul tema v. F. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, Milano, 1990.

¹⁵ M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, 669.

¹⁶ V. P. RESCIGNO, *La successione a titolo universale e particolare*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. RESCIGNO, coordinato da M. IEVA, I, *Le successioni mortis causa I legitimari Le successioni legittime e testamentarie*, Padova, 2010, 3; F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, I, 673, nota 16.

¹⁷ V. *infra*, § 3.

ta con la forza del lavoro e grazie alla capacità di risparmio, mediante la negoziazione di rapporti e la titolarità di diritti, per mezzo della gestione del patrimonio e della destinazione dello stesso, patrimonio a sua volta strumento di garanzia generica dei creditori, con sollecitazione, dunque, di un ragguardevole coacervo di interessi.

Il cenno agli averi, in ispecie alla utilizzazione finalizzata dei beni, di là da quale natura si voglia riconoscere a disciplinate evidenze, sollecita altresì una riflessione in ordine alla devoluzione tra enti¹⁸ e alla fusione e alla scissione tra società¹⁹, con riferimento ai quali accadimenti bisognerebbe porre in luce, prima della richiamata discussa natura²⁰, la necessità, se pur per esigenze diverse e quindi con conseguenti particolari articolazioni della regolamentazione, di dare continuità a situazioni e rapporti.

Per tal via emerge al contempo l'ampia latitudine del succedere e si manifesta la molteplicità dei bisogni che il meccanismo del subingresso (di un soggetto in luogo di un altro), quanto alla titolarità di situazioni o avuto riguardo a rapporti, è preposto a soddisfare. Da interessi con coloritura pubblica a interessi prettamente privati, con valenza sociale e/o economica o personale²¹, interessi che di fatto non si presentano tra loro separati²², che

¹⁸ V. G. PANZA, voce *Successione tra enti (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1399 ss.

¹⁹ Si vedano le differenti posizioni di Cass. n. 29256/2019, in *De jure* (la quale rileva nella fusione una successione universale; conf. Cass. n. 7397/2020, *ivi*, con riferimento alla originaria disciplina della fusione), e di Cass. n. 32142/2019, *ivi* (per la natura meramente evolutiva-modificativa del soggetto giuridico societario; conf. Cass. n. 32208/2019, *ivi*, con riferimento alle modifiche a detta disciplina portate dal d.lgs. n. 6/2003). La Suprema corte, a fronte dei contrasti giurisprudenziali, ha statuito che la «fusione [e così analogamente la scissione] realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione *mortis causa* e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati» (Cass. s.u. n. 21970/2021, *ivi*). In ordine alla scissione v. Cass. n. 11984/2020, *ivi*. Per Cass. n. 13386/2019, *ivi*, la «cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci» (v. altresì Cass. s.u. n. 4060/2010; Cass. s.u. n. 6070/2013; Cass. s.u. n. 6071/2013; Cass. s.u. n. 6072/2013).

²⁰ Per la esclusione di ipotesi di successione universale tra persone fisiche non dipendenti dalla vocazione ereditaria v. RESCIGNO, *La successione a titolo universale e particolare*, cit., 9. Per la qualificazione di qualunque altra successione tra vivi come particolare v. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 95.

²¹ V. *infra*, § 7.

²² Sul rapporto diritto pubblico-diritto privato v. G. ALPA, *Dal diritto pubblico al diritto privato*, I e II, Modena, 2017.

anzi insieme si pongono al pari di una unica sostanza e che attraverso la “successione” trovano soluzione.

2. Concetti e fondamenti

Il concetto di successione, presente sin da epoche remote, può, come lascia trasparire la scaturigine e la ricostruzione del termine di riferimento, avere una ampia possibilità di applicazione. Con esso sarebbe dato riportarsi sia ai casi in cui un soggetto dovesse conseguire una posizione in luogo di un altro soggetto sulla base di un diritto proprio²³, sia ai casi in cui una persona dovesse subentrare a un'altra nella posizione che quest'ultima aveva rispetto a un diritto²⁴ o a una situazione (generalmente reputata) di fatto²⁵ o a un processo²⁶ ovvero che questa aveva con riferimento al lato attivo²⁷ o al lato passivo²⁸ o a entrambi i lati di un rapporto²⁹, sia ancora sarebbe possibile riportarsi al subentrare *in locum* e quindi al subentrare di un soggetto nella posizione (patrimoniale) di un altro soggetto per il venir meno del secondo a causa della sua morte (e non solo in forza dell'infausto evento³⁰).

La lettura diacronica del tema fa emergere in particolare una utilizzazione dell'anzidetto concetto per esprimere il sottentrare di una persona, in quanto investita di una qualità (*nomen heredis*), nella posizione (*in locum*) del defunto, con conseguente acquisizione delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al *de cuius* (*successio in ius*), e, altresì, una sua utilizzazione per esprimere la *successio in rem*, posta accanto alla (originaria) *successio*, la quale finisce con l'assumere una connotazione in termini di subentro nell'intero patrimonio del dante causa (*successio in universitatem*), dovendosi confron-

²³ Si pensi, in materia successoria, alla rappresentazione (v. artt. 467 e 468 c.c.).

²⁴ Si pensi all'attribuzione, a titolo di legato, di un diritto reale.

²⁵ Si pensi al possesso: v. art. 1146 c.c.

²⁶ V. artt. 110 e 111 c.p.c.

²⁷ Si pensi alla posizione del creditore: v. artt. 1260 ss. c.c.

²⁸ Si pensi alla posizione del debitore: v. artt. 1268 ss. c.c.; ma si pensi anche alla (ambulatorietà della) obbligazione *propter rem*.

²⁹ Si pensi alla cessione del contratto (v. artt. 1406 ss. c.c.).

³⁰ Per la successione tra vivi il riferimento è alla *adrogatio* (l'assunzione da parte di un cittadino/*pater familias* sotto la propria *potestas* di un altro *pater familias*/cittadino libero consenziente), alla *conventio in manum* (il passaggio della moglie nella potestà maritale) e alla *bonorum venditio* (forma di esecuzione con vendita in blocco dei beni del debitore) dell'esperienza romana (v. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, cit., 671).

tare il tutto con la nozione di trasferimento, di sostituzione di un soggetto a un altro nel diritto oggetto – appunto – di passaggio³¹.

In tempi storicamente più recenti non sono mancati approcci diversi nei confronti dell'istituto oggetto di attenzione. Si è cercato di spogliare la trasmissione di quanto riferibile a poteri e privilegi legati alla persona e di renderla strumento idoneo per veicolare esclusivamente situazioni aventi carattere patrimoniale. Con riferimento alle relative vicende, in un determinato momento storico, nell'ultima parte del XVIII secolo e nei primi anni del XIX secolo, ci si è adoprati in Francia per favorire, in ossequio a una istanza di eguaglianza, limitazioni in ordine alla libertà del soggetto della cui successione trattavasi, libertà che successivamente invece fu in parte rinverdata dal legislatore napoleonico alla ricerca di un bilanciamento tra le richiamate iniziali sollecitazioni, che non furono sostanzialmente superate, e gli interessi della classe borghese³². Le discipline successive, quelle interne, a partire dunque dalla codificazione del 1865, giungendo ai più recenti interventi, che dall'anno della riforma del diritto di famiglia in aderenza ai mutamenti socio-economici hanno inciso sulla normazione specifica del codice del 1942, sono testimonianza di un ricercato equilibrio sul perno della proprietà tra libertà del soggetto disponente e solidarietà familiare³³.

Il concetto esplorato, per essere il succedere decisamente legato all'istituto della proprietà, ha mostrato condizionamenti dovuti all'articolazione del richiamato diritto e alla sua conformazione come situazione giuridica individuale o come situazione giuridica di gruppo³⁴, ma in ogni caso, se pur in ragione di fondamenti diversi, ha espresso tendenzialmente la sostituzione di un soggetto a un altro al fine di poter assicurare continuità in relazione ad "alcune" vicende.

Si è posto il problema se una continuazione del rapporto giuridico facente capo alla persona venuta meno, da parte del suo successore, finisca con l'averne una incidenza sul rapporto medesimo e in specie se questo resti, malgrado il noto subentrare, identico e, quindi, non possa essere considerato un diverso rapporto³⁵ ovvero se debba essere rilevata una sua mera modificazione malgrado la identità del vincolo e di contenuto dello stesso³⁶ o an-

³¹ R. NICOLÒ, voce *Successione nei diritti*, in *Nuovo Dig. it.*, XII, Torino, 1940, 986.

³² V. A. LISERRE, *Introduzione*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, V, Torino, 1982, 7 ss.

³³ V. P. RESCIGNO, *Per uno studio sulla proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, I, 10.

³⁴ Per quest'ultima il riferimento è alla proprietà collettiva della concezione germanica.

³⁵ Tra altri v. L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947, 4 ss.; D. BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*, Torino, 1962, 236.

³⁶ V. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 89 s.

còra se debba ritenersi sostanzialmente modificato se non addirittura estinto con la artificiale creazione di un rapporto del tutto simile³⁷.

Si è discusso sul punto se il soggetto facesse parte del complesso degli elementi costitutivi del legame giuridico, se fosse il riferimento necessario della relazione che esprime la situazione rilevante per il *jus* o, diversamente, se fosse un termine estraneo alla struttura del vincolo espressivo del rapporto.

Nella prima direzione è stata in particolare posta in evidenza la insostituibilità del soggetto quale elemento di riferimento del diritto³⁸, motivo per cui il venir meno del primo non potrebbe che comportare una estinzione del secondo, con conseguente dissolvenza del concetto di successione³⁹. Nella seconda non si è, tra l'altro, mancato di rilevare, facendosi salva la portata del discusso concetto, che deve reputarsi essenziale per il singolo diritto la sussistenza del soggetto stesso, ma non la sussistenza di uno specifico individuo⁴⁰, ragione per la quale il diritto del successore è lo stesso di quello del suo dante causa, dovendosi escludere, quanto meno sul terreno della logica giuridica, la realizzazione di una vicenda necessariamente novativa; ed ancora che il diritto può essere oggettivato⁴¹, che il soggetto non è elemento strutturale del rapporto giuridico, ma che esso è esclusivamente e frequentemente accidentale titolare della situazione giuridica di riferimento⁴².

Si è sul punto altresì suggerito di superare il problema su un terreno pratico⁴³, in quanto non si tratterebbe di dover valutare la esistenza di un diritto che nel passaggio resta identico, bensì di apprezzare la interdipendenza fra situazione precedente e situazione successiva in termini di continuazione giuridica (non semplicemente cronologica) posta dall'ordinamento⁴⁴ ovvero si è, con diverse sfumature, osservato che il modificarsi dell'elemento soggettivo non oblitera la identità fondamentale del rapporto⁴⁵, che questo finisce,

³⁷ Sul punto cfr. G. GORLA, *L'assegnazione giudiziale dei crediti*, Padova, 1936, 166; F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, 188 ss.

³⁸ V. G. BRANCA, *Istituzioni di diritto privato*, Bologna, 1958, 296; SALV. ROMANO, *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Milano, 1961, 136.

³⁹ V. F. CARNELUTTI, *Appunti sulla successione nella lite*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1932, 5 ss.

⁴⁰ N. COVIELLO, *Delle successioni Parte generale Interamente rifatta da L. COVIELLO*, Napoli, 1935, 1 ss.

⁴¹ A. CICU, *Le successioni Parte generale*, Milano, 1947, 4.

⁴² P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1975, 165.

⁴³ SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 89.

⁴⁴ NICOLÒ, *Successione nei diritti*, cit., 987.

⁴⁵ CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte Parte generale*, cit., 57.

pur in presenza di un cambiamento, per continuare a persistere⁴⁶, che nella evenienza analizzata l'ordinamento medesimo non attribuisce rilevanza al mutamento della persona fisica, la quale pure «del soggetto di diritto costituisce il riferimento sensibile»⁴⁷, risultando di conseguenza definito il concetto oggetto di analisi.

Apprezzata la ormai crescente strutturazione di patrimoni autonomi, di diritti destinati temporaneamente o in modo assolutamente durevole a vivere senza il punto di riferimento soggettivo, distaccati dalla persona, se pur a volte finalisticamente indirizzati a una persona, si deve prendere atto che, anche in virtù del mutato scenario socio-economico, la situazione giuridica, tale per eccellenza, non deve più essere apprezzata soltanto come il medio della proiezione del soggetto sulla *res*.

Conseguentemente non devono più destare preoccupazioni il considerare l'individuo un elemento estraneo alla struttura del rapporto e il sussistere di un diritto non confacente per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato alla logica del soggetto, ma rispondente a specifiche finalità ovvero a interessi non incardinati a una individualità e con una amministrazione funzionalizzata a uno scopo. Momenti questi i quali non risultano sconosciuti allo stesso legislatore del 1942, come (tra l'altro) è possibile arguire da previsioni normative (pure) relative al libro secondo del codice civile e in specie da quelle dettate in ordine alla eredità giacente⁴⁸, e tanto di là da previste retroattività, che sono – per così dire – retroattività per il futuro, prospettazioni del passato in un istante successivo, rappresentazioni di contesti altrimenti impossibili da rilevare, e che magari non operano in modo assoluto, secondo quanto è ben percepibile dall'art. 460, co. 2, c.c.

Deve pertanto reputarsi non più consustanziale al diritto e al rapporto non solo la singola individualità ma anche il riferimento soggettivo. Il subentro di una persona a una altra persona non modifica necessariamente le situazioni nelle quali si succede.

Siffatto aspetto marca la continuità sottesa alla successione e al contempo sembra segnare la differenza tra la stessa successione e il trasferimento, se del trasferimento si dovesse focalizzare il profilo relativo all'operazione di chi cede⁴⁹ e/o se nella successione si dovesse rilevare il punto di attrazione,

⁴⁶ A. LEVI, *Teoria generale del diritto*, Padova, 1950, 449 ss.

⁴⁷ L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni, Dell'apertura della successione, Della delazione e dell'acquisto dell'eredità, Della capacità di succedere, Dell'indegnità, Della rappresentazione, Dell'accettazione dell'eredità*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1997, 2 s.

⁴⁸ V. artt. 528 ss. c.c., ma anche artt. 460 e 486 c.c., quanto ai poteri del chiamato all'eredità, e artt. 703 e 704 c.c., quanto ai poteri dell'esecutore testamentario.

⁴⁹ V. S. PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935, 96 ss. e 102 ss.

mediato dalla vocazione, con riferimento al successore, considerato che il suo subentrare presuppone la avvenuta perdita della stessa situazione da parte dell'originario titolare ovvero da parte del *de cuius*⁵⁰.

Vero è, però, che la successione importa una trasmissione e che il trasferimento è espressivo pure dell'effetto della vicenda traslativa cui è insito, che esso rappresenta, quale sintesi unitaria, il distacco dal precedente titolare e la correlata acquisizione da parte dell'avente causa e che, quindi, non si può non rapportare la prima al secondo⁵¹.

La successione, è stato affermato⁵², ha una estensione maggiore del trasferimento in quanto può prescindere da un atto e occorrere grazie a una chiamata per legge e può aversi non solo nel lato attivo ma altresì nel lato passivo del rapporto⁵³, dovendosi comunque rilevare quanto a quest'ultimo aspetto che sarebbe concepibile un trasferimento di una situazione complessa⁵⁴ o di un compendio di entità comprensivo di attività e passività⁵⁵.

Si riconosce alla successione rispetto al trasferimento un ambito più ampio in quanto essa sarebbe in grado sia di comprendere rapporti in via di formazione e precisamente «i poteri giuridici di costituirli»⁵⁶, sia di interessare, come apprezzabile dalla previsione portata dall'art. 1146, co. 1, c.c., il possesso⁵⁷, in verità potendosi, però, in ordine a siffatti profili ipotizzare o non escludere del tutto una veicolazione non *mortis causa*⁵⁸.

⁵⁰ V. R. NICOLÒ, voce *Successione nei diritti*, in *Noviss. Dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, 608.

⁵¹ V. S. PUGLIATTI, *I fatti giuridici, Revisione e aggiornamento di A. FALZEA*, con prefazione di N. IRTI, Milano, 1996, riedizione del volume del 1945 (Messina), 32 ss; A. DE CUPIS, voce *Successione nei diritti e negli obblighi*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1250.

⁵² PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, cit., 103.

⁵³ V. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., 4 s., e, specificatamente quanto alla successione particolare nel debito, cfr. M. ALLARA, *Vicende del rapporto giuridico Fattispecie, Fatti giuridici*, con prefazione di N. IRTI, Torino, 1999, 24 ss.

⁵⁴ V. artt. 1406 ss. c.c.

⁵⁵ V. artt. 2555 ss. c.c.

⁵⁶ Così FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., 8, il quale enuclea i poteri «di accettare una proposta di contratto fatta al *de cuius*» (artt. 1329, co. 2, e 1330 c.c.), di accettare un'eredità già devoluta al defunto (art. 479, co. 1, c.c.), «di ratificare un contratto compiuto in nome del *de cuius* da un [falso] rappresentante» (art. 1399, co. 5, c.c.), aggiungendo il subentro nella soggezione a poteri e richiamando a tale ultimo riguardo la situazione dell'erede dell'imprenditore che abbia effettuato una proposta nell'esercizio dell'attività di impresa ai sensi della prima parte dell'art. 1330 c.c.

⁵⁷ Così, tra altri, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 6.

⁵⁸ Quanto al possesso, in particolare, v. B. TROISI, *Circolazione del possesso e autonomia privata*, Napoli, 2003, 11 ss. Quanto a una eventuale proposta di contratto, a maggior ragione se irrevocabile, e più in generale ad altre vicende che esprimono comunque situazioni giuridiche patrimoniali non personalissime *in itinere* non è inimmaginabile un loro trasferimen-

Si è precisato per quanto concerne le situazioni attive⁵⁹ che la successione implica acquisto, ma che non ogni acquisto implica una successione, come facilmente arguibile dal conseguimento a titolo originario di diritti⁶⁰. Se dell'acquisto a titolo derivativo si dovesse apprezzare, prescindendo dalla fonte dell'acquisto medesimo⁶¹, (soprattutto) il nesso di dipendenza e la relazione causale tra la situazione giuridica antecedente e quella successiva⁶², e non già (esclusivamente) la sussistenza di un rapporto tra il dante causa e l'avente causa⁶³, si dovrebbe inoltre concludere che la successione importa con riferimento al successore una acquisizione a titolo derivativo⁶⁴.

La deduzione tuttavia non è stata reputa calzante rispetto a qualunque ipotesi di dazione successoria e, specificatamente, non si ritiene appropriata per quanto concerne diritti, come l'usufrutto, costituiti sulla base di un altro diritto, la proprietà, in titolarità del *de cuius*, rilevandosi al riguardo che mancherebbe, per aversi successione, la identità di contenuto tra il diritto preesistente e il nuovo diritto, che pure sconterebbe l'applicazione di principî afferenti alla acquisizione derivativa⁶⁵.

Preso atto sul punto che per legge e per testamento è data la possibilità di dare spazio a quello che è stato definito un acquisto derivativo-costitutivo, senza voler scadere nel frazionamento o nella riduzione quantitativa della situazione madre, si è fatto notare, in diversa direzione, che nell'ipotizzata acquisizione il diritto attribuito trarrebbe esistenza e *vis* dal diritto preesisten-

to, se pur con il consenso delle altre parti interessate, se pur dovesse al fine essere necessario concretizzare negoziazioni più complesse o aversi la produzione di ulteriori effetti, come l'accettazione della eredità ovvero la cessione di posizioni in senso lato contrattuali.

⁵⁹ Ci si riferisce a quei diritti in titolarità del *de cuius*, dunque ferma la possibilità attraverso il testamento per il soggetto disponente di realizzare vicende che non implicano un subentro in una preesistente situazione giuridica, come, a voler esemplificare, nel caso di legato di cosa dell'onere o di un terzo (v. art. 651, co. 1, c.c.).

⁶⁰ Tra gli altri FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., 9.

⁶¹ Per NICOLÒ, voce *Successione nei diritti*, in *Nuovo Dig. it.*, cit., 989, sono sul punto da confutare sia il concetto di successione indipendente, proposto da GORLA, *L'assegnazione giudiziale dei crediti*, cit., 169, sia la distinzione fra successione volontaria e successione involontaria suggerita da F. CARNELUTTI, *Usucapione della proprietà industriale*, Milano, 1938, 79 s.

⁶² Tra altri V. SCIALOJA, *Negozi giuridici*, Roma, 1938, 5.

⁶³ Così invece tra altri GORLA, *L'assegnazione giudiziale dei crediti*, cit., 168.

⁶⁴ In particolare v. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte Parte generale*, cit., 79 ss., il quale afferma «che nella successione *mortis causa* si ha acquisto derivativo in senso tecnico, si ritenga di questo elemento essenziale il rapporto col precedente titolare o la relazione di dipendenza obiettiva tra diritto preesistente e diritto acquistato».

⁶⁵ NICOLÒ, voce *Successione nei diritti*, in *Nuovo Dig. it.*, cit., 989 s.

te: sarebbe esso assoggettato ai richiamati principî e alla regolamentazione successoria⁶⁶.

Acquisto a titolo derivativo può aversi sia nella successione universale, che esprime il subentro, pure in quota, del successore in tutti i rapporti (patrimoniali e trasmissibili) del defunto, sia nella successione a titolo particolare, che palesa il subentro del successore in uno specifico determinato diritto⁶⁷.

Le richiamate vicende sono entrambe in grado di realizzare una successione in senso tecnico e sono per questo aspetto sostanzialmente identiche. Al contempo esse presentano significative differenze, rilevabili in particolare in ordine al fondamento, all'oggetto e alle fasi di attuazione⁶⁸, anche se si dovessero escludere a proposito della prima, della successione universale, i riferimenti a *status*⁶⁹ e *universitas*⁷⁰.

Del successore a titolo universale ovvero dell'erede, per quanto questa non sia una figura imposta come necessaria⁷¹, per quanto non sia proponibile in relazione a tale figura la lettura classica di memoria romana⁷², è dato comunque apprezzare il tendenziale bisogno, come, a voler esemplificare, arguibile dalla previsione di cui all'art. 276, co. 1, c.c. o di cui all'art. 481 c.c. o dalla circostanza che vi potrebbero essere eredi pure in assenza di attribuzioni patrimoniali⁷³. Di contro del successore a titolo particolare ovvero del legatario non è in linea di principio rilevabile alcuna necessità, se non per beneficiare un determinato soggetto, se non per la tutela di specifiche posizioni, come è per il coniuge avuto riguardo a(gl)i (eventuali) diritti di cui all'art. 540, co. 2, c.c., posizioni peraltro alle quali a volte viene data giuridicità con modalità diverse da quelle riscontrabili nella regolamentazione portata dal Libro II del codice civile⁷⁴.

⁶⁶ CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte Parte generale*, cit., 82 s.

⁶⁷ Tra gli altri v. BONILINI, *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, cit., 11 ss.

⁶⁸ CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte Parte generale*, cit., 70.

⁶⁹ Sul punto cfr. CICU, *Le successioni Parte generale*, cit., 8 ss.; L. BIGLIAZZI GERI-U. BRECCIA-F.D. BUSNELLI-U. NATOLI, *Diritto civile*, 4, *Le successioni a causa di morte*, Torino, 1996, 10 s.; FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., 22 ss.

⁷⁰ Al riguardo v. F. MESSINEO, *L'eredità e il suo carattere di "universum ius"*, in *Riv. dir. civ.*, 1941, 363 ss.; M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *la famiglia le successioni*, Milano, 1985, 488 ss.; A. PALAZZO, *Le successioni*, I, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. IUDICA-P. ZATTI, Milano, 1996, 179.

⁷¹ Qualora non si dovesse reputare lo Stato erede in senso tecnico.

⁷² V. *retro*, § 1.

⁷³ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, ed. a cura di A. FERRUCCI- C. FERRENTINO, Milano, 2009, 69 e *ivi* nota 116.

⁷⁴ V. *infra*, § 9.

Quanto all'oggetto la differenza tra erede e legatario è percepibile da un punto di vista quantitativo. L'erede subentra in un compendio, il legatario in una situazione. Potendo in entrambi i casi non esserci, vuoi per una eredità non attiva, vuoi per la presenza di un *modus* posto a carico del successore a titolo particolare, un effettivo arricchimento economico dell'onorato, potendo altresì non esserci alcuna dazione di diritti in favore del successore a titolo universale, perché ad esempio il testatore potrebbe aver attribuito tutti i suoi beni a titolo di legato, si deve in merito precisare, però, che il riferimento al *quantum* non è da stimare né in meri termini economici né, in relazione alla devoluzione a titolo universale, in meri termini numerici concreti⁷⁵: il compendio ereditario⁷⁶ deve essere apprezzato per la sua potenziale estensione⁷⁷, per la sua elasticità, astraendo dalle sue componenti⁷⁸, l'attribuzione a titolo particolare deve essere soppesata per essere indirizzata a uno specifico diritto, reale o di credito, e per la sua portata limitata a un siffatto diritto⁷⁹.

Quanto, poi, alle fasi di attuazione del programma successorio, salvi i meccanismi retroattivi di legge, con riferimento alla situazione del successore a titolo universale è rilevabile una scansione data dalla chiamata alla eredità, con offerta del compendio, e dall'accettazione dell'erede; avuto riguardo al successore a titolo particolare si segnalano un acquisto immediato al momento dell'apertura della successione da parte del legatario e la possibilità per questi di una eventuale rinuncia al predetto acquisto⁸⁰.

Le posizioni riferibili al successore a titolo universale e al successore a titolo particolare si riflettono sulla disciplina applicabile, in specie relativa ai debiti ereditari (che l'erede deve soddisfare con l'unica possibilità di limitare la propria responsabilità entro il valore dei beni a lui pervenuti accettando l'eredità con beneficio di inventario⁸¹), al possesso (come arguibile da una lettura dell'art. 1146 c.c.) e al modo di reclamare i propri diritti (secondo quanto è evincibile dalla normativa sulla petizione di eredità e precisamente

⁷⁵ Sul punto vedi anche V. CUFFARO, voce *Erede e eredità I) Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XII, Roma, 1989, 1 s.

⁷⁶ V. G. PUGLIESE, voce *Usufrutto (diritto vigente)*, in *Noviss. Dig. it.*, XX, Torino, 1975, 355.

⁷⁷ V. V. BARBA, *Note per uno studio intorno al significato della parola eredità*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, 361 s. e 366.

⁷⁸ V. N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui Problemi generali*, Milano, 1967, 11 s.

⁷⁹ V. A. TRABUCCHI, voce *Legato*, in *Noviss. Dig. it.*, IX, Torino, 1963, 609 ss.

⁸⁰ CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte Parte generale*, cit., 70.

⁸¹ V. art. 490, co. 2, n. 2, c.c.

dall'art. 533 c.c.), con differenze che potrebbero spingere a rilevare, di là da significazioni storicamente tramandate, la sussistenza in capo al successore a titolo universale di una qualità ovvero della qualità di erede.

3. Diritto ereditario, autonomia ed eteronomia

Il diritto ereditario, malgrado le trasformazioni socio-economiche che sono occorse a partire dall'ultima codificazione, pur in presenza di istanze tese a favorire uno svecchiamento, reputato necessario, della relativa regolamentazione, sembra il più refrattario a essere oggetto di modificazioni, come peraltro è possibile percepire dalla composta misura degli interventi del Giudice delle leggi in materia⁸².

Si è già avuta l'occasione di porre all'attenzione del lettore il fatto che la disciplina del fenomeno successorio portata dal secondo libro del codice civile sembra testimoniare la ricerca di un momento di equilibrio tra libertà del soggetto disponente e solidarietà familiare, tanto con ogni probabilità in quanto trattasi di «vicenda inerente alla *natura rei*»⁸³ e in virtù della circostanza che forse non sono ancora del tutto percepibili nel sostrato della società differenti convincenti modelli di trasmissione della ricchezza *mortis causa*, se non per individuate e regolamentate particolari situazioni⁸⁴, pur in presenza di un ormai da tempo articolato e conformato terribile diritto⁸⁵, modelli che, dunque, non facciano leva sulla proprietà in quanto mera appartenenza.

⁸² V. G. BONLINI, *Successione in generale e successione testamentaria nell'interpretazione della Corte costituzionale*, in *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale Rapporti civili Rapporti etico-sociali*, II, Napoli, 2007, 287 ss.; N. LIPARI, *Prospettive della libertà di disposizione ereditaria*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2017, 7 ss.; A. MARINI, *Libertà di disposizione «mortis causa», patti successori e successioni legittime*, in *Famiglia e circolazione giuridica*, a cura di G. FUCILLO, Milano, 1997, 119 ss.; A. PALAZZO, *Le norme sulla successione dei legittimari: problemi e prospettive*, in P. PERLINGIERI-M. SESTA (antologia a cura di), *I rapporti nell'interpretazione della Corte costituzionale*, Napoli, 2007, 517 ss.; G. PANZA, *Il problema e la sua evoluzione legislativa*, in G. PANZA-F. PANZA, *Successioni in generale tra codice civile e costituzione*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. PERLINGIERI, Napoli, 2004, 10 ss.

⁸³ L'espressione è di FALZEA, *Relazione introduttiva*, cit., 6, il quale sul punto riprende «il giurista Portalis nel suo *Discours préliminaire* al Codice civile francese».

⁸⁴ Il riferimento è alle ipotesi di vocazioni anomale e di vocazioni speciali, nonché alle assegnazioni preferenziali, sulle quali v. *infra*, § 9.

⁸⁵ La «formula» è tratta dal noto scritto di S. RODOTÀ, *Il terribile diritto Studi sulla proprietà privata*, Bologna, 1981.

La relazione successione ereditaria-proprietà si appalesa non solo procedendo a una verifica attraverso il percorso storico ma anche attraverso una valutazione degli indici normativi sovraordinati, i quali finiscono per mettere sufficientemente in evidenza l'intima connessione tra la prima e la seconda⁸⁶.

La Carta fondamentale della Repubblica, infatti, evoca la vicenda oggetto di attenzione nell'art. 42, previsione dedicata al diritto, a voler riprendere le parole poste nell'art. 832 c.c., di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo, riservando al legislatore ordinario sia la regolamentazione e i limiti afferenti alla stessa vicenda, sia l'individuazione dei diritti dello Stato sull'eredità, previsione, quella richiamata, che esprime un senso programmatico al pari di quella di cui all'ultima parte del citato art. 832 c.c.⁸⁷.

La formula costituzionale lascia spazio a più di una interpretazione. Si potrebbe, da una parte, apprezzare la successione ereditaria semplicemente quale modo di acquisto della proprietà scevro da qualunque esercizio di socialità, vuoi in senso direttamente collettivo, vuoi in un senso generale ma indiretto dato dalla mera continuazione nel diritto e dal superamento di una eventuale dispersione di ricchezza. Si potrebbe, dall'altra, però, far proprio per l'istituto considerato quella sollecitazione al sociale riferita alla stessa massima situazione giuridica, definendo per la norma un ambito operativo ristretto al solo potere di imposizione tributaria ovvero più lato sino a raggiungere pratiche redistributive non endofamiliari⁸⁸.

Di là da prospettive di riforma, che potrebbero comportare, a voler esemplificare, una rideterminazione del massimo grado di parentela per la successione dei consanguinei, ipotizzabile nel quarto, e/o una ridefinizione dei diritti dei legittimari sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi delle situazioni loro riservate, con un ampliamento della quota disponibile, sia per quanto potrebbe concernere profili qualitativi attinenti alle modalità di esercizio delle loro ragioni, con una diversa portata della (azione di) riduzione, si

⁸⁶ Per F. VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1947, 87, nota 9, il «diritto delle successioni a causa di morte non è che un accessorio del diritto di proprietà».

⁸⁷ Anche altri dati regolativi finiscono per coniugare proprietà e subentro *mortis causa* in funzione della trasmissione dell'anzidetto diritto, quale espressione del potere del titolare insito nello stesso diritto di disporne e di orientarne le utilità: ad esempio, v. art. 17, co. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁸⁸ Sul tema cfr. A. D'ALOIA, *La successione mortis causa nella costituzione*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. BONILINI, I, *La successione ereditaria*, cit., 43 ss.; LISERRE, *Introduzione*, cit., p. 23 ss.; G. PANZA, *Il problema e la sua evoluzione legislativa*, cit., 10 ss.; RESCIGNO, *La successione a titolo universale e particolare*, cit., 3 ss.; S. RODOITÀ, *Art. 42*, in F. GALGANO-S. RODOTÀ, *Rapporti economici*, II, in *Comm. cost. Branca*, Bologna-Roma, 1982, 175 s.

deve valutare quale possa essere la spinta interpretativa da trarre dai dati costituzionali nella lettura delle regole della materia successoria, le quali sono state in parte modificate o comunque incise in conseguenza della riforma del diritto di famiglia del 1975⁸⁹ e del riconoscimento delle unioni civili⁹⁰ e da previsioni, pure di legislazione speciale, relative ad attribuzioni con funzioni assistenziali⁹¹, abitative⁹² o produttivistiche⁹³, nonché da disposizioni comunitarie o internazionalprivatistiche attinenti alla delazione⁹⁴, aspetti questi che già di per sé avrebbero dovuto e dovrebbero spingere l'interprete verso una comprensione sistematica.

V'è l'esigenza di valutazioni aggiornate e consone ai tempi, come è stato effettuato in ordine al tema della diseredazione⁹⁵, la quale richiama alla mente, grazie all'introduzione nel tessuto codicistico di ulteriore materiale normativo sollecitato dalla forza dei fatti⁹⁶, una trasmissione di beni che, non potendo trovare fondamento nel lavoro e nel risparmio dell'avente causa, non sia meramente dovuta, ma sia dovuta ragionevolmente e proporzionalmente. Un indice, in tale direzione, è apprezzabile in alcune delle ricordate particolari attribuzioni, che sottendono stati di bisogno ovvero soddisfazione

⁸⁹ V. E. QUADRI, *Matrimonio, unione civile, convivenze*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 138 ss.; N. CIPRIANI, *Potere di disporre mortis causa e libertà personale, interessi della famiglia e del testatore*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., 345 ss.

⁹⁰ V. G. BONILINI, *La successione mortis causa della persona "unita civilmente", e del convivente*, in *Fam. dir.*, 2016, 980 ss.

⁹¹ V. artt. 585, co. 2, 548, co. 2, 594, e 2122 c.c., nonché artt. 9, commi 2 e 3, e 9 bis l. 1 dicembre 1970, n. 898.

⁹² V. art. 540, co. 2, c.c., art. 6, co. 3, l. 14 febbraio 1963, n. 60, art. 12 d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 6, co. 1, l. 27 luglio 1978, n. 392, e art. 1, commi 42, 43, 44 e 45, l. 20 maggio 2016, n. 118.

⁹³ V. artt. 230, co. 5, e 768 bis ss. c.c., art. 37, l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 49, commi 1 e 4, l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5 bis d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, introdotto dall'art. 7 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'art. 3 d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101; ed ancora v. l. 28 novembre 2001 n. 17, della Provincia di Bolzano.

⁹⁴ V. reg. UE 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012 e artt. 46 ss. l. 31 maggio 1995, n. 218.

⁹⁵ In particolare v. Cass. n. 8352/2012, in *Riv. not.*, 2012, 1228, e V. BARBA, *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto delle successioni*, in G. PERLINGIERI-A. FACHECHI (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, Napoli, 2017, 95 ss. e 107 ss. Sul tema cfr. M. BIN, *La diseredazione Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Torino, 1966, 9 ss.; A. TRABUCCHI, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, 44 ss.

⁹⁶ V. art. 448-bis c.c. e F. GIGLIOTTI, *Il problema della diseredazione (tra impostazione tradizionale e prospettive di evoluzione)*, in AA.VV., *Le nuove frontiere del diritto successorio: opportunità e risvolti applicativi*, Milano, 2018, 59 ss.

di specifiche esigenze primarie e, quanto al subentro in beni con funzione produttiva, utilità pure superindividuali.

V'è la sensazione di dover soppesare la vicenda oggetto di attenzione al fine di considerare il superamento dell'aggancio del fenomeno successorio esclusivamente alla mobilità dei beni e alla redditività degli stessi, sostanzialmente sotteso al modello del codice unitario ottocentesco⁹⁷, e/o alla compattezza delle famiglie, implicito nella collocazione della materia nel codice del 1942⁹⁸.

La efficienza del diritto ereditario deve essere sicuramente stimata sulla base della proprietà nonché gravitare sulla famiglia, ma per come entrambi gli istituti performano alla luce di un sistema unitario (ed eurounitario) che poggia su valori (peraltro) aperti all'assorbimento dei mutamenti. In una direzione sistematica non possono essere trascurati i collegamenti con il risparmio⁹⁹, con l'iniziativa economica¹⁰⁰, con la funzione sociale¹⁰¹ e ancor più con l'uguaglianza sostanziale, non meramente aritmetica¹⁰², e con la solidarietà¹⁰³.

Al contempo la funzionalità successoria non può essere disancorata dal soggetto e dalla libertà di disporre, in quanto l'esercizio di quest'ultima, tramite il veicolo testamentario, finisce per valorizzare la persona umana¹⁰⁴, concretando una sua espressione in aderenza all'art. 2 Cost.¹⁰⁵, dovendosi al

⁹⁷ LISERRE, *Introduzione*, cit., 16.

⁹⁸ BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, cit., 3.

⁹⁹ V. art. 47 Cost. e G. BONILINI, *Le successioni mortis causa e la civilistica italiana. La successione testamentaria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, I, 223 ss.; P. SCHLESINGER, voce *Successioni (dir. civ.) Parte generale*, in *Noviss. Dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, p. 748 ss.

¹⁰⁰ V. art. 41 Cost. e F. GALGANO, *Art. 41*, in ID. e S. RODOTÀ, *Rapporti economici*, cit., 1 ss.

¹⁰¹ V. PANZA, *Aspetti evolutivi della successione legittima*, in *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di M. SESTA-V. CUFFARO, Napoli, 2006, 787 ss.

¹⁰² Assegnare la medesima quota sul patrimonio ereditario ai due unici figli, due unici legittimari del *de cuius*, risponde a una esigenza di giustizia?

¹⁰³ Cfr. A. PALAZZO, *Le norme sulla successione dei legittimari: problemi e prospettive*, in *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di M. SESTA-V. CUFFARO, cit., 759 ss.; P. PERLINGIERI, *La funzione sociale nel diritto successorio*, in G. TATARANO-R. PERCHINUNNO, *Studi in memoria di Giuseppe Panza*, Napoli, 2010, 591 ss.

¹⁰⁴ A. FALZEA, *Relazione introduttiva*, cit., p. 5, rileva che «la morte è la linea ultima della persona», ma «che essa non costituisce l'ultima linea delle persone che vivono in società», ed ancora «che al di là della morte della persona non tutto è silenzio», in quanto «la voce umana si ascolta con l'udito – che peraltro si distende nello spazio e nel tempo attraverso l'intreccio delle comunicazioni –, ma si può conoscere anche altrimenti attraverso i mezzi di trasmissione». Sul punto in generale v. P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972.

¹⁰⁵ V. TRABUCCHI, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, cit., 44 ss.; G. CRISCUOLI, voce *Testamento*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXI, Roma, 1994, 2; V. BARBA, *I nuovi*

riguardo di siffatto esercizio obliterare la lettura in termini di manifestazione di un negativo individualismo¹⁰⁶, anche tenuto conto di tutti quegli aspetti che hanno suggerito limitazioni e che possono comportare una contrazione nella utilizzazione dell'atto di ultima volontà¹⁰⁷.

Del resto, a ben valutare, la spinta a una interpretazione della materia sorretta, senza i dovuti bilanciamenti, da logiche specifiche, a voler esemplificare, quella (economico-)familiare, non avrebbe necessariamente quale conseguenza la realizzazione di interessi superindividuali, mentre, per altro verso, la pratica di un interesse prettamente individuale, proprio della persona del disponente, potrebbe generare utilità collettive. Interessi individuali e interessi generali possono non essere in contrasto tra loro. I primi, pure alla luce del superamento della dicotomia pubblico-privato, potrebbero, perché relativi a valori basilari dell'ordinamento, risultare sostanzialmente non subordinati rispetto a interessi in tesi definiti pubblici, generali o collettivi¹⁰⁸.

La disciplina positiva codicistica se, da una parte, propone limiti al soggetto che intende operare una pianificazione patrimoniale per la propria morte, limiti a tutti noti, lascia, dall'altra, apprezzare la libertà concessa al medesimo soggetto in ordine a più di un importante aspetto al riguardo e così, in particolare e in estrema sintesi, dalla possibilità di programmare e riprogrammare, sino al verificarsi dell'infausto evento, le proprie decisioni con riferimento alla vicenda successoria alla determinazione di aspetti quantitativi e qualitativi della successione stessa¹⁰⁹.

Emerge con tutta evidenza che il diritto ereditario in un quadro sistematico nella traduzione della concreta esperienza appalesa un giuoco tra la facoltà del soggetto agente di reggere con una regolamentazione propria la evoluzione *mortis causa*, aspetto questo in grado di esaltare la libertà e il volere dell'autore delle singole disposizioni, e la soggezione alla quale è sottoposto l'anzidetto volere con riferimento a (eventuali) scelte statuali, con una compressione (se del caso anche) della richiamata facoltà, compressione, per quanto concerne i profili legati alla tutela della posizione dei legittimari, co-

confini del diritto delle successioni, in *Riv. dir. succ. fam.*, 2015, 337 ss.; G. BONILINI, *Autonomia testamentaria, fondamenti costituzionali e bilanciamento di principi*, in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., 18 ss.

¹⁰⁶ V. L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*⁶, II, Torino, 1982, 5 ss.; ID., *Delle successioni testamentarie*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993, 1 ss.

¹⁰⁷ V. S. RODOTÀ, *Ipotesi sul diritto privato*, in ID. (a cura di), *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1971, 19.

¹⁰⁸ V. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, 134 ss.

¹⁰⁹ V. A.A. CARRABBA, *Disposizioni testamentarie e destinazioni*, Napoli, 2020, 14 ss. e *ivi* ulteriori indicazioni.